



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 13 DEL 06/03/2024

OGGETTO: ORDINANZA ISTITUZIONE CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO che questo Ente provvede in maniera autonoma, tramite il proprio personale esterno, ad eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie, in funzione alle necessità, alle strade al verde pubblico e altre fattispecie, lungo la viabilità comunale;

ACCERTATO che per salvaguardare la sicurezza pubblica di persone e cose presenti e per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, è opportuno per il tempo necessario, nelle aree oggetto d'intervento, cantierare l'area e regolamentare il transito e la sosta dei veicoli durante lo svolgimento dei lavori;

RITENUTO pertanto, a tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica, di assumere un provvedimento che regoli la circolazione stradale e al contempo garantisca l'esecuzione dei lavori in tutta sicurezza, nel rispetto dalla normativa in materia di circolazione stradale;

VISTO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali;

VISTO il Nuovo Codice delle Strada (da questo momento C.d.S.) approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

VISTO il regolamento di attuazione del C.d.S. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. 10/07/2002;

VISTO il D.L.gs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

A U T O R I Z Z A

Nella sua qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/1992, il proprio personale, adibito ai servizi tecnici e manutentivi esterni, ad eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. A tal fine ed ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DPR n. 495/1992, in caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, il personale appositamente preposto alle attività esterne è autorizzato a predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle norme vigenti senza adottare un formale provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale.

O R D I N A

Per i motivi sopra indicati e qui integralmente richiamati, a partire dal 06/03/2024 fino al 31/12/2024 e comunque, anche oltre la predetta data, fino a cessate esigenze specifiche del lavoro da eseguirsi:

- di fissare il limite massimo di velocità a 30 Km/ora, nella zona interessata dalle lavorazioni;
- l'istituzione di divieto di sorpasso e, ove occorra, nel caso di necessità di temporaneo restringimento della carreggiata;
- di istituire il divieto di sosta con rimozione del veicolo, nell'area di cantiere, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;
- di istituire senso unico alternato di marcia regolato esclusivamente da moviere, nei casi di necessità in funzione delle caratteristiche della sede stradale o di restringimento della carreggiata con visibilità limitata. Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato a cura degli operatori di questo Ente, con posizionamento di opportuna segnaletica di lavori in corso secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione del codice della strada e quanto prescritto dal D.M. 22/02/2019, al fine di agevolare anche il transito e/o attraversamento di pedoni.

A V V E R T E

- che avverso il presente provvedimento è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente o, alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi corrispondentemente della L. n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971;
- che in relazione all'art. 37 c. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici – Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio.

D I S P O N E

Il Comune di Noventa Vicentina, si intende sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

La presente ordinanza viene affissa al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza ed inviata al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri e a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Barnaba Seraglio

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)